

LEGGE REGIONALE N. 39 DEL 28-08-1995

REGIONE UMBRIA

Norme per la produzione ed il controllo dei prodotti biologici.

(Bollettino Ufficiale della Regione Umbria N. 45 del 6 settembre 1995)

*Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto
il visto.
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge:*

ARTICOLO 1

(Finalità)

1. La Regione, in attuazione degli articoli 6 e 22 dello Statuto regionale ed al fine di pervenire ad un equilibrato rapporto tra agricoltura e ambiente, riducendone l'inquinamento, di salvaguardare la salute dei consumatori e degli agricoltori e di sostenere il reddito agricolo, promuove e favorisce la produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti ottenuti con i metodi dell'agricoltura biologica, in conformità alle norme comunitarie e statali.

ARTICOLO 2

(Elenco regionale degli operatori dell'agricoltura biologica)

1. La Regione istituisce ed aggiorna l'elenco regionale degli operatori dell'agricoltura biologica di cui all'art. 8 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220.
2. L'elenco è distinto in tre sezioni: produttori agricoli, preparatori, raccoglitori di prodotti spontanei; la sezione produttori agricoli è articolata in: << aziende biologiche >>, << aziende in conversione >> e << aziende miste >>.
3. L'iscrizione nell'elenco regionale è disposta dal competente ufficio della Giunta regionale, previo parere della commissione di cui all'art. 10 a seguito della notifica di inizio di attività, da effettuarsi secondo le modalità previste dall'art. 6 del decreto legislativo 220/1995.
4. Gli operatori iscritti nell'elenco sono tenuti a notificare alla Regione le variazioni dei dati aziendali eventualmente intervenute.

ARTICOLO 3

(Associazioni di produttori biologici)

1. Possono essere riconosciute dalla Regione, ai sensi dell'art. 14 del DPR 24 luglio 1977, n. 616,

associazioni

di produttori biologici, siano essi singoli o associati, iscritti all' elenco di cui all' art. 2.

2. Le associazioni di produttori biologici devono avere sede legale in Umbria.

3. I produttori di cui all' art. 2 non possono essere iscritti ad altre associazioni di produttori, riconosciute ai sensi del Regolamento CEE n. 1360/ 78 del Consiglio del 19 giugno 1978, per stessi prodotti agricoli biologici.

4. La Giunta regionale esercita il controllo e la vigilanza sulle associazioni dei produttori biologici riconosciute.

ARTICOLO 4

(Riconoscimento delle associazioni)

1. Il riconoscimento di cui al comma 1 dell' art. 3 è disposto dalla Giunta regionale, sentita la commissione di cui all' art. 10.

3. L' associazione, per ottenere il riconoscimento, deve essere costituita da almeno settanta aziende, aventi una produzione immessa sul mercato con un fatturato complessivo superiore a lire un miliardo.

3. Le richieste per il riconoscimento di cui al comma 1, devono essere presentate alla Regione - Area agricoltura

e foreste - corredate:

a) di copia autentica dell' atto costituito e dello statuto;

b) del disciplinare di produzione, adottato in conformità

alle norme comunitarie e statali;

c) dell' elenco delle aziende associate;

d) delle schede tecniche aziendali degli associati, suddivise in aziende agricole biologiche, aziende miste, aziende in conversione biologica e aziende di trasformazione biologica.

4. Gli statuti delle associazioni dei produttori biologici

devono prevedere:

a) le modalità di iscrizione, di recesso e di esclusione delle aziende dell' associazione;

b) l' impegno ad esercitare la vigilanza nei confronti delle aziende associate;

c) le sanzioni nei confronti delle aziende per le inadempienze

accertate nel corso dei controlli e le modalità di loro applicazione.

ARTICOLO 5

(Obblighi delle associazioni)

1. Le associazioni di produttori riconosciute sono tenute:

a) ad avere la disponibilità delle produzioni biologiche delle aziende associate;

b) ad agevolare l' attività di controllo degli

organismi
preposti;

c) a presentare un programma di attività alla Regione entro il 31 dicembre di ogni anno;

d) a notificare, entro trenta giorni, alla Regione - Area agricoltura e foreste - le nuove adesioni di soci, i recessi e le esclusioni.

ARTICOLO 6

(Revoca del riconoscimento)

1. La Giunta regionale, previa diffida e sentita la commissione di cui all' art. 10, può revocare il riconoscimento delle associazioni di produttori biologici, qualora vengano meno i requisiti prescritti, in caso di manifesta e comprovata inefficienza nell' esercizio dei controlli o di mancata attuazione dei criteri contenuti nel disciplinare di produzione di cui all' art. 7.

ARTICOLO 7

(Disciplinare di produzione)

1. Il disciplinare di produzione delle associazioni di produttori agricoli biologici deve essere conforme alle previsioni recate dalle norme comunitarie e statali e deve contenere, in particolare:

a) le modalità di applicazione del metodo di produzione biologico;

b) le modalità di confezionamento, etichettatura e presentazione dei prodotti;

c) i criteri e le modalità per il rilascio da parte delle associazioni, delle autorizzazioni all' impiego di particolari

sostanze di sintesi, consentite dalle norme comunitarie e statali;

d) la indicazione della documentazione necessaria per consentire l' attività di controllo;

e) le ipotesi di sospensione dell' attività e di radiazione degli associati.

2. Le modifiche al disciplinare di produzione successive al riconoscimento sono approvate dalla Giunta regionale.

ARTICOLO 8

(Organismi di controllo)

1. Gli operatori dell' agricoltura biologica di cui all' art. 2 affidano l' espletamento dei controlli ad organismi

di controllo autorizzati secondo le modalità previste dal decreto legislativo 220/ 1995.

2. La Regione può disporre ispezioni e controlli a campione sulle aziende di cui al comma 2 dell' art. 2, nel numero non inferiore comunque al 5 per cento delle aziende, stabilito annualmente dalla Giunta regionale.

DI ciascuna visita effettuata è redatto circostanziato verbale.

3. I titolari delle aziende di cui all' art. 2 devono

consentire
ai funzionari regionali, incaricati delle ispezioni
e dei controlli, libero accesso all' azienda, agli
impianti
ed agli uffici e il prelevamento di campioni, devono
fornire le informazioni richieste e offrire
collaborazione
per l' adempimento degli obblighi previsti dalle norme
comunitarie e statali.

ARTICOLO 9

(Disposizioni per l' ammissione sul mercato
dei prodotti agricoli biologici)

1. I prodotti, ottenuti nel rispetto delle previsioni
della presente legge, freschi o trasformati, possono
essere
commercializzati dalle aziende, di cui all' art. 2, siano
essere singole o associate, o dalla associazione, con
l' indicazione << Agricoltura biologica - Regime
controllo
CEE >>.

2. Per quanto attiene ai prodotti ottenuti nelle
aziende
in conversione biologica, l' indicazione di cui al comma
1 è integrata con la dizione << azienda in conversione
>>.

ARTICOLO 10

(Commissione regionale per l' agricoltura biologica)

1. Il Presidente della Giunta regionale nomina e
costituisce,
con proprio decreto, la commissione regionale
per l' agricoltura biologica, composta da:
a) l' Assessore regionale all' agricoltura, o suo
delegato
con funzioni di presidente;

b) un docente della facoltà di scienze agrarie dell'
Università degli studi di Perugia, esperto di
agricoltura
biologica;

c) un rappresentante per ciascuna delle associazioni
di produttori biologici riconosciute;

d) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni
professionali agricole maggiormente rappresentative
a livello regionale;

e) due rappresentanti delle organizzazioni cooperative
agricole maggiormente rappresentative a livello
regionale;

f) un rappresentante delle associazioni dei consumatori
scelto dal Consiglio su proposta di nominativi,
forniti dalle associazioni dei consumatori riconosciute
dalla Regione;

g) un rappresentante delle associazioni ambientaliste
più rappresentative a livello regionale;

h) un dipendente regionale, con funzioni di segretario
designato dalla Giunta regionale.

2. La Commissione si riunisce su convocazione del
proprio presidente o su richiesta di almeno un terzo
dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti,
con la presente di almeno la metà dei suoi componenti.

3. La commissione ha sede presso l' Area agricoltura e foreste della Giunta regionale.

4. La COMMISSIONE può avvalersi di esperti, previa deliberazione della Giunta regionale.

5. AI componenti della commissione, estranei all' Amministrazione regionale, è corrisposto un gettone di presenza pari a lire 100.000 per ogni giornata di seduta cui partecipano, oltre al rimborso delle spese di viaggio.

ARTICOLO 11

(Attribuzioni della commissione per l' agricoltura biologica)

1. La commissione regionale per l' agricoltura biologica è organo consultivo propositivo della Giunta regionale.

In particolare, stabilisce i criteri per la redazione del piano di conversione delle aziende agricole in conversione biologica ed esprime pareri:

a) sulle richieste di riconoscimento delle associazioni di produttori biologici;

b) sulle richieste di iscrizione, dei singoli produttori, agli elenchi di cui all' art. 2;

c) sui disciplinari di produzione e sui piani di conversione, presentati dalle associazioni o dai singoli produttori, alle loro eventuali modifiche, nonché su qualsiasi loro richiesta.

d) sui programmi di controllo di cui all' art. 8 e sui criteri e le procedure per la concessione dei contributi di cui all' art. 12.

2. Compete alla predetta commissione la formulazione di proposte:

a) sui campi di ricerca finalizzata e di sperimentazione attinente l' agricoltura biologica da inserire in programmi;

b) sulla formazione di tecnici nel campo dell' agricoltura biologica attraverso corsi specifici da attuarsi presso strutture specializzate.

ARTICOLO 12

(Provvidenze)

1. La Giunta regionale è autorizzata, nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio, a concedere contributi alle associazioni di produttori agricoli biologici riconosciute

per le spese di costituzione, organizzazione, dotazione personale tecnico per i primi 5 anni successivi alla data di riconoscimento. Il contributo annuo non può superare le spese sostenute e comunque la misura massima annua del 5 per cento del valore delle produzioni biologiche provenienti dai soci. Il contributo

è erogato in misura decrescente durante ciascuno dei cinque anni previsti e la diminuzione annuale deve essere pari al 20 per cento.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le associazioni, entro un mese dall' approvazione del conto consuntivo relativo all' anno cui si riferisce la richiesta, presentano apposita domanda, corredata di documentazione idonea a dimostrare le spese sostenute ed il valore delle produzioni biologiche provenienti dai soci.

3. Le aziende biologiche accedono ai benefici previsti dalle leggi regionali vigenti.

ARTICOLO 13

(Sanzioni)

1. Per la violazione alle norme della presente legge sono previste le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei produttori:

a) da lire 300.000 a lire 1.000.000. per la mancata osservanza dell' obbligo previsto dal comma 3 dell' art. 3;

b) da lire 3.000.000 a lire 6.000.000, per la mancata osservanza delle disposizioni di cui all' art. 9;

c) da lire 4.000.000 a lire 12.000.000, nel caso di impiego

di sostanze di sintesi non consentite dalle norme comunitarie e statali.

2. Per la violazione alle norme della presente legge, sono previste le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie

nei confronti delle associazioni dei produttori:

a) da lire 3.000.000 a lire 6.000.000, per ciascuna violazione delle disposizioni dell' art. 9;

b) da lire 1.000.000 a lire 3.000.000, per il mancato adempimento di ciascuno degli obblighi previsti dall' art. 5;

c) da lire 500.000 a lire 1.500.000, per l' irregolare adempimento degli obblighi previsti dall' art. 5.

3. In caso di violazioni recidive da parte di singole aziende alle disposizioni della presente legge, la Giunta regionale ne dispone la sospensione o la cancellazione dall' elenco di cui all' art. 2.

4. Per qualsiasi violazione alle norme della presente legge non espressamente richiamata nei precedenti commi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 300.000 a lire 1.000.000, in aggiunta alle sanzioni contemplate dalle leggi vigenti in materia di produzione, trasformazione, commercio, etichettatura, nonché in materia di sequestro e di confisca di prodotti agricoli e alimentari.

5. Per l' accertamento delle violazioni, l' irrogazione

delle sanzioni e la destinazione dei proventi di applicano

le disposizioni della legge regionale 30 maggio 1983, n. 15.

ARTICOLO 14

(Norma finanziaria)

1. Per l' attuazione degli interventi previsti dall' art°

12 della presente legge è autorizzata, per l' anno 1995, la spesa di lire 200.000.000 da reinscrivere in termini di competenza e di cassa al cap. 3852 di nuova istituzione dello stato di previsione della spesa denominato: << Contributi nelle spese di costituzione, organizzazione e dotazione alle associazioni di produttori agricoli biologici riconosciute >>.

2. Al finanziamento dell' onere di cui al comma 1 si fa fronte con pari disponibilità sui fondi assegnati alla

Regione Umbria sullo stanziamento 1992 della legge 10 luglio 1991, n. 201 e che con legge di bilancio 1995 verranno reinscritti alla competenza fondo globale del cap. 9170.

3. All' onere per la corresponsione dei gettoni di presenza ai membri estranei all' Amministrazione regionale della commissione di cui all' art. 10 della presente legge, si fa fronte con lo stanziamento annuale del cap° 560 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.

4. La Giunta regionale a norma dell' art. 28, comma 2, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23 - è autorizzata ad apportare al bilancio medesimo le conseguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa.

5. Per gli anni 1996 e successivi l' onere di cui ai precedenti commi sarà annualmente determinato con legge di bilancio, ai sensi dell' art. 5 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23.

ARTICOLO 15

(Disposizione finale)

1. E' abrogata la legge regionale 28 dicembre 1990, n. 46.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino

Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell' Umbria.

Perugia, addì 28 agosto 1995